

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

-----

# REGOLAMENTO

PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE

# SCUOLE NAUTICHE

**Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 035/C del 31 Maggio 2012**

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE – UFFICIO AUTOSCUOLE

# REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE SCUOLE NAUTICHE

## Art. 1

### Generalità e fonti normative

1. Sono denominate Scuole nautiche le strutture stabili caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività di educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche da diporto.
2. Non sono soggette alla disciplina del presente atto le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento degli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.
3. Le Scuole nautiche, ricadenti nel territorio della provincia di Palermo, sono soggette ad autorizzazione, vigilanza amministrativa e tecnica da parte dell'amministrazione della Provincia Regionale di Palermo, in base all'attribuzione di compiti e funzioni operata con D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art. 105.
4. L'autorizzazione viene rilasciata dal competente Ufficio, previo parere del Capo del Compartimento Marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica ai sensi dell'art. 42 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione al codice della nautica da diporto D. Lgs. n. 171/2005).
5. L'autorizzazione può essere richiesta per scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 431/97 così come modificato dal D.L.vo 18/07/2005 n. 171 e dal Decreto Interministeriale 29/07/2008 n. 146. Il parere di cui al punto 4 è richiesto dalla stessa Provincia Regionale, previa presentazione dell'istanza di autorizzazione da parte del richiedente.
- 6. Le scuole nautiche possono collaborare con la Provincia, di concerto con la Capitaneria di porto, con le competenti autorità scolastiche ed associazioni di categoria, per l'attività di istruzione per la sicurezza in mare da impartire agli studenti degli Istituti Scolastici Superiori dell'area costiera della Provincia di Palermo.**

## Art. 2

### Scopi e attività

1. Le Scuole nautiche hanno per scopo fondamentale l'educazione, l'istruzione, la formazione l'aggiornamento e l'addestramento dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche da diporto, nonché eventualmente per il conseguimento dei titoli e delle qualifiche del personale navigante della navigazione interna.
2. Le Scuole nautiche possono svolgere, limitatamente ai propri allievi, oltre all'insegnamento ed alla preparazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità al comando e alla condotta delle unità da diporto e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni.
3. L'attività della Scuola nautica, afferente all'insegnamento teorico e al disbrigo delle relative pratiche, deve svolgersi esclusivamente nei locali riconosciuti idonei dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione. La sede principale della scuola è quella ove sono praticate le lezioni teoriche e dove è collocato l'Ufficio di Segreteria.
4. Le eventuali sedi secondarie sono denominate Unità locali e dovranno essere dichiarate contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 4.
5. Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso sedi distaccate, nell'ambito del Compartimento marittimo territorialmente competente ove ha sede la scuola nautica.

## Art. 3

### Definizioni e Tipi di Scuole Nautiche

Definizioni (Art. 3 e 5 del D. Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 Codice della nautica)

Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

- a) **unità da diporto**: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- b) **nave da diporto**: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
- c) **imbarcazione da diporto**: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
- d) **natante da diporto**: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

1. Le Scuole nautiche si possono distinguere in funzione delle categorie di patenti che abilitano al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto indicate per le rispettive categorie :

**A) Scuole nautiche per il conseguimento delle Patenti di categoria A** (cfr.Art.25 del D. n.146/08):

-Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto (scafo di lunghezza inferiore a m 24) per le seguenti specie di navigazione:

- a) entro dodici miglia dalla costa;
- b) senza alcun limite dalla costa.

**B) Scuole nautiche per il conseguimento delle Patenti di categoria B** (cfr.Art.26 del D. n.146/08):

- Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto (scafo di lunghezza superiore maggiore di m 24).

**C) Scuole nautiche per il conseguimento delle Patenti di categoria C** (cfr.Art.27 del D. n.146/08) :

- Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2 del D. n.146/08.

## Art. 4

### Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. Le persone fisiche o giuridiche, possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio di Scuola nautica alla Provincia regionale competente per il territorio.

Il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'attività, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia Regionale.

2. La domanda sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
- b) denominazione della scuola;
- c) localizzazione della sede principale e delle eventuali Unità locali.

3. Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:

- a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
- b) dei soci se il richiedente è una società di fatto semplice, in nome collettivo o una società in accomandita semplice,
- c) del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa, un'associazione, una società responsabilità limitata, una società per azioni o una società in accomandita per azioni.

4. L'autorizzazione è rilasciata a chi dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età minima di anni ventuno;

- b) diploma di istruzione di secondo grado;
- c) adeguata capacità finanziaria;
- d) residenza e cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno stato membro della Comunità Europea)
- e) iscrizione alla C.C.I.A.A.
- f) proprietà o disponibilità giuridica dei locali idonei per la sede dell'attività;
- g) adeguata attrezzatura tecnica, di mezzi per le esercitazioni di comando e condotta, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, in funzione degli esami corrispondenti alle categorie di patente per le quali si richiede l'autorizzazione;
- h) avere personale abilitato alle funzioni di insegnante e istruttore in possesso dei titoli di cui all'art. 28 comma 6 del DPR n. 431 del 9.10.1997 così come modificato dall'art 42 c. 6 del D.M.n.146/2008;
- i) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere tra coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni tre, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- j) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- k) non avere subito un provvedimento di revoca dell'autorizzazione nell'ultimo quinquennio, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

Per le persone giuridiche gli anzidetti requisiti di cui alle lettere a), b), d), i), j) e k) devono essere posseduti dal legale rappresentante. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti di cui alle lettere a), b), d), i), j) e k) devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, gli stessi requisiti da ultimo citati devono essere posseduti da ognuno di questi.

5. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, dotate delle attrezzature, degli strumenti nautici, del materiale didattico necessario e aventi la disponibilità di unità da diporto di cui all'art. 10 del presente regolamento, aventi abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati, possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di Scuola nautica.

## Art. 5

### Domanda

1. La domanda in regola con le norme sull'imposta di bollo è presentata alla Provincia Regionale di Palermo, in base alle modalità previste dal D.Lgs. n. 445/2000, con tutti i dati anagrafici e fiscali del richiedente e di tutti i soci per le società di persone, dei soci accomandatari per le società in accomandita, degli amministratori per ogni altro tipo di società, denominazione e sede della Scuola nautica, corredata dai documenti di cui ai numeri seguenti.

L'Ufficio procede ad una prima valutazione della domanda per verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti personali indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione. In caso di insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, la domanda viene dichiarata inammissibile, altrimenti viene consentito il prosieguo dell'istruttoria con la richiesta dei documenti mancanti a completamento della stessa ai fini della valutazione finale. Pertanto, entro 60 giorni dalla richiesta, la documentazione dovrà essere completata, a pena di archiviazione d'ufficio della pratica.

2. La domanda deve contenere le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs. n. 445/2000 relative a:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno stato membro della Comunità Europea);
- d) possesso e numero del codice fiscale/partita IVA;
- e) titolo di studio di istruzione di secondo grado, con indicazione della denominazione e della sede dell'Istituto presso cui è stato conseguito;
- f) eventuale insussistenza nei propri confronti della cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea

g) cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge n. 575/65 e successive modificazioni (dichiarazione sostitutiva della "certificazione antimafia").

Qualora nella domanda non sia resa tale ultima dichiarazione il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, procede alla richiesta della relativa certificazione presso la Prefettura della provincia in cui risiede o ha sede il soggetto che presenta la domanda. Resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare comunque certificato di insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge n. 575/65 e successive modificazioni -"certificato antimafia"- rilasciata dalla Prefettura della provincia in cui risiede o ha sede il soggetto che presenta la domanda, o, in alternativa, certificato della C.C.I.A.A. recante la dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/98. Tale documentazione ha la validità e gli ambiti soggettivi previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 252/98.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Relazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 7 nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza.
- 2) Planimetria quotata dei locali in scala 1/50 corredata dai relativi conteggi della superficie netta, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato con indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature ed arredamento;
- 3) Relativo atto di proprietà o contratto di locazione che attesti la disponibilità giuridica dei locali costituente la sede la quale deve avere i requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- 4) certificato igienico-sanitario dei locali per uso Scuola nautica, rilasciato dalla ULSS competente;
- 5) certificato di agibilità, certificato di destinazione d'uso dei locali rilasciato dal Comune o estratto catastale con la categoria;
- 6) documentazione relativa alla adeguata capacità finanziaria (art. 6);
- 7) documentazione relativa al personale (art. 11);
- 8) elenco attrezzature della Scuola nautica;
- 9) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e comprendente : - polizze assicurative – libretti d'immatricolazione – contratti di trasferimento della proprietà – contratti di utilizzazione – certificazione del pagamento degli oneri fiscali - licenza di navigazione;
- 10) copia conforme dell'atto costitutivo registrato (per s.n.c., s.p.a. e s.a.s.) ed inoltre copia conforme dello statuto (per cooperative e s.r.l.) ed eventuali successive modificazioni;
- 11) tariffario da vidimare a cura dell'Ufficio della Provincia;
- 12) autocertificazione della Camera di Commercio con composizione fallimentare e informazioni antimafia;
- 13) gli orari di apertura della scuola.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere in regola con le norme in materia di imposta di bollo; sono fatte salve le modalità di acquisizione di documentazione prevista e disciplinata dal D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Fac-simile di istanze e di dichiarazioni come da modelli allegati, costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

## Art. 6

### Capacità finanziaria

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola nautica, debbono dimostrare di avere una adeguata capacità finanziaria mediante:
  - a) certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 100.000,00, liberi da gravami ipotecari, da documentare con:
    - visura ipocatastale completa della indicazione della rendita catastale, ovvero
    - titolo di proprietà registrato;
  - o, in alternativa a quanto indicato sotto la lettera a):
    - b) attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di € 50.000,00 rilasciata da:
      - aziende o istituti di credito e/o società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.500.000,00.

2. L'attestazione di cui al punto precedente 1.b) per le scuole nautiche, deve essere riferita ad un importo di € 50.000,00 secondo lo schema allegato al D.M. 31795.

## Art. 7

### Locali delle Scuole nautiche

1. I locali delle Scuole nautiche devono essere conformi alle disposizioni di cui alla L. 13/89 (*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*) e L. 46/90 (*Norme sulla sicurezza degli impianti*), devono essere muniti di certificato di agibilità e devono comprendere:
  - a) un'aula di almeno mq. 25,00 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
  - b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa e con ingresso autonomo;
  - c) servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati ed aerati conformi alle normative vigenti.
  - d) l'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede la scuola nautica;
  - e) i locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso richiesta ed alla sicurezza;
  - f) i locali devono essere conformi, come predetto alle disposizioni di cui alla legge 13/89, alla legge 46/90. e muniti di certificato di agibilità. Nel caso di difformità lievi tra la situazione esistente e quella al momento del rilascio del certificato di agibilità e che non pregiudichino l'agibilità stessa dei locali, detto certificato deve essere integrato da una perizia giurata a firma di tecnico abilitato che attesti la permanenza delle condizioni di agibilità dei locali medesimi.
2. I criteri dettati dal presente articolo non si applicano alle Scuole nautiche operanti anteriormente alla data del 16 gennaio 1998 di cui al successivo art.29 (norme transitorie), previa verifica della idoneità dei locali, mediante sopralluogo effettuato dal personale in servizio presso la Provincia e muniti, in ogni caso, di certificato di agibilità.
3. Il trasferimento della sede della scuola nautica è subordinato ad specifico atto integrativo all'autorizzazione della provincia, previa verifica della idoneità dei nuovi locali, mediante sopralluogo effettuato dal personale in servizio di questa Provincia.

## Art. 8

### Arredamento didattico

Ogni Scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche.

Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra ed un tavolo per insegnante;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di m 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo;
- d) almeno un tavolo da carteggio ogni cinque allievi.

## Art. 9

### Materiale per le lezioni teoriche

1. La scuola deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

**2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito dalle dotazioni di sicurezza e navigazione obbligatorie per legge, per il tipo di navigazione per la quale la scuola nautica fa richiesta di autorizzazione, nonché dalle strumentazioni basiche di seguito elencate:**

**A. Strumenti:**

- bussola marina e sestante;
- barometro aneroide e termometri a orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- VHF palmare di tipo nautico;
- strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS);
- scandaglio meccanico ed ecoscandaglio;
- almeno un motore fuoribordo;
- almeno un binocolo;
- esemplari dei principali mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza.

**B. Sussidi:**

- Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza (effemeridi nautiche aggiornate);
- carte di analisi meteorologica,
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali dello scafo;
- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;
- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello (fuoribordo ed entro bordo);
- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare (diurni e notturni);
- rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;
- tavole raffiguranti le bandiere del codice internazionale;
- tavole raffiguranti le correnti marine e la loro incidenza sulla navigazione a vela;
- tavole raffiguranti i più importanti ed usati nodi marini;
- tavole raffiguranti le principali rotte nautiche (lossodromia, ortodromia, navigazione mista, ecc.);
- carte per il carteggio di cinematica.

**C. Documentazione didattica:**

- Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
- elenco dei fari e segnali da nebbia; – portolano del Mediterraneo;
- leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto;
- Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto;
- regolamento per prevenire gli abbordi in mare.

3. I sussidi di cui alla presente lettera B, con esclusione delle Carte nautiche ufficiali e delle carte per il carteggio per la cinematica, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici ritenuti idonei ed approvati dalla provincia regionale.

1. La Scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami compatibile con il tipo di patente da conseguire:
  - a) per l'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto rispettivamente:
    - entro le dodici miglia:* una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero;
    - senza alcun limite dalla costa:* una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero abilitata alla navigazione, per la quale viene chiesta l'abilitazione ed iscritta nei registri navali (R.I.D.).
  - b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto invece la scuola deve disporre di una nave da diporto o, in alternativa, una imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 mt.;
2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi.
3. Tutti i mezzi della scuola sono immatricolati a nome del titolare della scuola stessa, il quale può in alternativa avvalersi della disponibilità del mezzo nautico avvalendosi dei contratti di utilizzazione previsti dal D.Lgs.171/2005 Titolo III Disposizioni speciali sui contratti di utilizzazione delle unità da diporto. **I mezzi non immatricolati perchè di categoria che non richiede la stessa obbligatoriamente, devono comunque essere iscritti al registro previsto dall'art. 68 del codice della navigazione tenuto da ciascuna capitaneria.**
4. Il Capo del Compartimento marittimo, nel rilasciare il parere di cui all'art.1, valuta sia l' idoneità del materiale didattico che l' idoneità delle unità nautiche della scuola.
5. Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere comunicate all'Amministrazione Provinciale che salvo il parere contrario del Capo del Compartimento marittimo rilascia il nulla osta.
6. Le esercitazioni pratiche possono avvenire in ore diurne e/o notturne con condizioni meteo marine favorevoli in specchi d'acqua pubblici o privati ritenuti idonei e navigabili, ai sensi della normativa vigente. Le unità devono essere fornite di idonee dotazioni di sicurezza sufficienti per tutte le persone imbarcate. Devono, inoltre, essere dotate di un megafono e di un dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di unità in transito. A tale scopo, le unità impiegate, devono esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello rettangolare, recante la scritta "SCUOLA NAUTICA", ben contrastato, in posizione visibile, orizzontale, di dimensione minima pari a 1 m per 0,5 m. Gli allievi devono inoltre avere a bordo l'autorizzazione provvisoria di cui **all'art. 31, comma 2 del D.M. 146/08.**  
Durante le esercitazioni pratiche i mezzi nautici possono essere condotti dagli aspiranti con accanto l'istruttore, sul quale ricade in ogni caso la responsabilità del mezzo.
7. Tutte le unità devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di comando e condotta che per l'effettuazione degli esami.
8. Per inserire o dismettere unità nella flotta il titolare o legale rappresentante della Scuola nautica è obbligato a comunicare la variazione della disponibilità delle imbarcazioni e indicare le relative caratteristiche, allegando copia dei documenti di bordo e del contrassegno di assicurazione all'Amministrazione provinciale, che salvo parere contrario del Capo del Compartimento Marittimo, rilascia il nulla osta.

#### Art. 11

##### Organico scuole nautiche - Insegnanti e istruttori

1. La Scuola nautica deve disporre della collaborazione continuativa ed esclusiva di almeno un insegnante di teoria ed un istruttore per le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico. Lo stesso soggetto può svolgere entrambe le funzioni, purché possieda i requisiti per farlo.
2. L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.



3. Se una Scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia può consentire che il titolare della scuola utilizzi, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra scuola nautica già autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento.

4. Il supplente dovrà svolgere la propria attività in orari diversi da quelli in cui opera nella scuola di provenienza, orari che dovranno essere comunicati alla Provincia, la quale provvederà al rilascio del nulla osta temporaneo.

5. La Provincia rilascia apposita autorizzazione (tesserino) per l'attività di insegnante e/o istruttore previo accertamento dei requisiti professionali seguenti, e dei requisiti morali analoghi a quelli dei titolari della scuola nautica, così come dettati dal precedente art. 4 e descritti di seguito. I titolari delle Scuole nautiche devono pertanto richiedere di inserire nel proprio organico gli insegnanti e gli istruttori che intendono utilizzare e le mansioni specifiche, presentando alla Provincia la seguente documentazione unitamente a copia della carta di identità e due foto formato tessera. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dei requisiti professionali come stabilito dall'art. 42, comma 6 del D.n.146/2008 (Regolamento di attuazione al codice della nautica da diporto Dlgs. n. 171/2005), in particolare:

- abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, G.U. Suppl.ord. n.13 del 16 gennaio 2008;
- titolo professionale marittimo per i servizi di coperta del diporto;
- abilitazione di insegnante di navigazione presso un istituto nautico o professionale, corredato da autorizzazione del capo d'istituto se in servizio;
- titolo di ufficiale superiore della M.M. del Corpo dello Stato maggiore o delle Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni;
- patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno cinque anni.

L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.

Possono, inoltre, svolgere la funzione di istruttore presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione pari a quella che il candidato aspira a conseguire.

Le due funzioni di insegnante ed istruttore possono essere svolte anche congiuntamente dallo stesso soggetto, sempre che possieda i requisiti richiesti.

Il titolare della scuola può ricoprire entrambi i ruoli di cui al comma precedente, sempre che possieda i requisiti richiesti.

Non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di insegnante o di istruttore:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;
- coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

Inoltre nel caso di insegnante o istruttore con rapporto occasionale non continuativo si richiede:

- dichiarazione di non dipendenza da enti pubblici;
- nulla osta dell'eventuale datore di lavoro.

6. La Provincia, esaminata la documentazione e accertato il possesso dei requisiti richiesti, rilascia la tessera di riconoscimento, avente valore di autorizzazione per gli insegnanti e gli istruttori, con l'indicazione delle mansioni. In caso di variazioni la tessera dell'interessato deve essere restituita alla Provincia, a cura e sotto la responsabilità del titolare della Scuola nautica.

7. L'eventuale cessazione del rapporto di lavoro o il passaggio di personale da una scuola ad un'altra, deve essere comunicato alla Provincia entro e non oltre il termine di giorni trenta a mezzo

raccomandata A.R.. La Provincia competente procederà alla verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento. In caso di accertate irregolarità la Provincia sospende l'autorizzazione.

## Art. 12

### Durata e modalità di effettuazione dei corsi e disciplina dell'attività

1. I corsi teorici e pratici tenuti dalla scuola nautica, per lo svolgimento dei programmi d'esame previsti all'ultimo comma dell'art 9 del D.P.R. n. 431/97, devono essere tenuti secondo la seguente tabella:

Tipo di patente	Numero lezioni Teoriche (almeno 1 ora)		Numero esercitazioni pratiche		
Patente nautica art.3 comma 1 lett. a) DPR 431/97 entro 12 miglia	15		Abilitazione x conduzione di unità a motore	5 (minino 1 ora)	
	VELA	12	Abilitazione x conduzione di unità a vela e motore	5 (minino 2 ore)	
	MOTORE	8			
Patente nautica art. 3 comma 1 lett. b) DPR 431/97 navigazione senza alcun limite dalla costa	25		Abilitazione x conduzione di unità a motore	10 (durata minima 1 ora)	
	VELA	20	Abilitazione x conduzione di unità a vela motore	10 (durata minima 90 minuti)	
	MOTORE	10			
	Riducibili nel caso in cui l'allievo sia già in possesso della patente di cui al precedente punto a)				
	MOTORE	15	5 (durata minima 2 ore)		
	VELA	20			
Patente nautica art. 4 DPR 431/97 (navi da riporto)	30		5 (durata minima 2 ore)  dopo il conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa da almeno 3 anni		

I programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità a motore nonché di quelle a vela, con o senza motore ausiliario, dei motovelieri per la navigazione entro le dodici miglia e per quella senza alcun limite, nonché il programma d'esame per il conseguimento dell'abilitazione al comando delle navi da diporto sono riportati nel art. 9, c.5, del D.P.R. 431/97 e s.m.i..

2. All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, previamente trasmessa alla Amministrazione Provinciale, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:
  - a) il nome e la sede della scuola;
  - b) gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola medesima;
  - c) le tariffe applicate;
  - d) l'indicazione che ai sensi delle vigenti norme la scuola è posta sotto la vigilanza tecnica ed amministrativa della Provincia;
  - e) la firma del titolare della scuola;
  - f) l'orario delle lezioni teoriche;
  - g) i periodi di chiusura della scuola;
  - h) la Capitaneria di Porto competente per territorio.
3. Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate dalla Provincia per documentata necessità per un periodo non superiore a mesi sei eventualmente rinnovabili in particolari circostanze.

#### Art. 13 – Documenti - Registri e schede

- 1) Le scuole nautiche hanno l'obbligo di curare la tenuta dei documenti rilasciati dall'autorità competente per l'esercizio dell'attività di scuola nautica e del registro d'iscrizione degli allievi, anche informatico, nonché di tutti gli altri documenti necessari allo svolgimento dell'attività, di seguito elencati:
  - a) registro di iscrizione da cui risultino: numero progressivo, data d'iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, categoria della patente che l'allievo intende conseguire, numero delle lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche effettuate dall'allievo, data degli esami di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativo esito, trasferimento dell'allievo al Consorzio, numero e data rilascio patente. Gli esiti degli esami saranno annotati con le seguenti lettere : < I > = IDONEO oppure con < R > = RESPINTO in caso contrario. Infine nell'ultima colonna vanno apportate eventuali annotazioni. Il registro di iscrizione, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni sua pagina e vidimato a norma di legge dalla Provincia e tenuto a disposizione degli ispettori preposti alla vigilanza. In caso di utilizzo di registro informatico il software dovrà essere dotato di Certification Authority e dovrà permettere l'apposizione della firma digitale con valore legale;
  - b) il registro delle lezioni teoriche e pratiche: nome dell'insegnante e dell'istruttore, numero del registro di iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi, data e ora delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche , unità di diporto con cui sono effettuate le esercitazioni, valutazione;
  - c) scheda nominativa per l'ammissione all'esame teorico di ogni singolo allievo da cui risulti la presenza alle lezioni teoriche per almeno dieci ore (da tenere presso la scuola nautica);
  - d) scheda nominativa per l'ammissione all'esame pratico di ogni singolo allievo.Sui registri non sono ammesse cancellature né raschiature, eventuali correzioni vanno giustificate mediante apposite annotazioni convalidate dal responsabile della Scuola Nautica.

#### Art. 14 Scuole d'istruzioni per la nautica

1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 2 del DM n. 146/08.

2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sugli enti e sulle associazioni nautiche, di cui al comma 1, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la nautica, di cui al comma 1, un rappresentante dell'ente o dell'associazione fa parte della commissione d'esame, senza diritto di voto.
4. La Lega navale italiana e' centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
5. Le persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento gestiscono scuole di istruzione per la nautica, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica alla Provincia entro dodici mesi dalla suddetta data.
6. Alla domanda, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve essere allegato il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., comprovante l'effettivo esercizio dell'attività di scuola di istruzione per la nautica.
7. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza dei requisiti riguardanti i locali, previo accertamento da parte del Compartimento Marittimo delle attrezzature marinarie, degli strumenti e dei mezzi nautici e del materiale didattico necessario, per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonché previo parere del Capo del Compartimento Marittimo.

#### Art . 15 –

##### Autoscuole

1. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 317/95 e s.m.i., dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami, possono chiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Scuola nautica alla Provincia Regionale competente per territorio.
2. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di Scuola nautica le autoscuole devono avere la disponibilità di almeno un'unità di diporto abilitata alla navigazione e corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati in conformità a quanto descritto dall'articolo 10.
3. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti precedenti dei locali, delle attrezzature marinarie, degli strumenti e del materiale didattico necessario **e del personale abilitato**, per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonché previo parere del Capo del Compartimento Marittimo.

#### Art. 16

##### Consorzi

1. E' data facoltà a due o più scuole nautiche autorizzate, di consorzarsi secondo quanto disposto dagli articoli 2062 e seguenti del codice civile.
2. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i consorzi, comunicano alla Provincia:
  - a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti al consorzio;
  - b) il responsabile del consorzio;
  - c) le generalità degli insegnanti e degli istruttori;
  - d) l'ubicazione della sede del consorzio.

Il consorzio deve essere dotato:

- a) unità da diporto necessarie per assolvere alle funzioni demandate alle scuole nautiche aderenti;
- b) attrezzature didattiche di cui agli artt. 9 e 10.

3. Il responsabile del consorzio deve essere in possesso dei requisiti richiesti per i titolari delle scuole nautiche ad eccezione della capacità finanziaria.
4. Le scuole nautiche consorziate possono continuare ad esercitare la loro attività singolarmente oppure demandare al consorzio il corso teorico ovvero quello pratico.
5. Ai consorzi confluiscono esclusivamente gli allievi iscritti presso le scuole nautiche facenti parti del consorzio, che vengono annotati su apposito registro.

Il registro di iscrizione, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni sua pagina e vidimato a norma di legge dalla Provincia e tenuto a disposizione degli ispettori preposti alla vigilanza. I Consorzi hanno l'obbligo di curare la tenuta dei documenti rilasciati dall'autorità competente per l'esercizio dell'attività di scuola nautica e del registro d'iscrizione degli allievi, anche informatico, nonché di tutti gli altri documenti necessari allo svolgimento dell'attività, di seguito elencati: Numero di iscrizione degli allievi in ordine progressivo, data di trasferimento al Consorzio e data di rinvio alla scuola nautica di provenienza, indicazione della scuola nautica di provenienza, numero e data di iscrizione dell'allievo risultanti dal registro della scuola nautica di provenienza, luogo e data di nascita, residenza e indirizzo, categoria di patente richiesta e se trattasi di corso teorico e/o pratico, numero e data dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida nonché la data di scadenza, indicazione delle date nonché degli esiti delle prove di teoria e guida. Tali esiti saranno annotati con le seguenti lettere : < I > = IDONEO oppure con < R > = RESPINTO in caso contrario. Infine nell'ultima colonna vanno apportate eventuali annotazioni. Sui registri non sono ammesse cancellature né raschiature, eventuali correzioni vanno giustificate mediante apposite annotazioni convalidate dal responsabile del Consorzio.

#### Art. 17 –

##### Trasferimento del complesso aziendale- Cambio di titolarità

1. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa".
2. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa deve richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, sarà rilasciata previo accertamento dei prescritti requisiti per il richiedente.
3. In attesa del completamento della procedura di rilascio della nuova autorizzazione, la validità di quella intestata al cedente permane per un periodo non superiore a tre mesi dalla data dell'atto di cessione dell'azienda. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non è conclusa, potrà essere prorogata, per giustificati motivi, per altri tre mesi.
4. Al titolare cedente è consentito solo di completare la preparazione degli allievi già iscritti nel registro ma non iscriverne di nuovi. Allo stesso è fatto obbligo di restituire l'atto di autorizzazione e fare annullare dalla Provincia, le pagine del registro di iscrizione rimaste inutilizzate contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione.
5. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività della Scuola nautica, previo nulla osta dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito e per non più di sei mesi.

#### Art. 18

##### Trasformazione e vicende dell'autorizzazione della scuola nautica

- 1 La trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o la trasformazione di forme societarie, richiede il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
- 2 Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale redatto nelle forme di legge deve essere comunicato alla Provincia che ne prenderà atto previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione societaria non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

- 3 Se varia la sola denominazione della Scuola nautica senza alcuna modifica soggettiva e/o sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

#### Art. 19

##### Trasferimento di sede

1. Il trasferimento della sede prevede il rilascio di atto integrativo all'autorizzazione, previo possesso, per i nuovi locali, di tutti i requisiti prescritti al precedente art. 7, e la presentazione della documentazione di cui all'art. 5 c. 2, dal punto 1) al punto 4), del presente Regolamento.
2. Nell'ipotesi di Scuole nautiche che effettuano anche attività di Autoscuola ai sensi del D.M. 317/95, il trasferimento della sede sarà consentito secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Provinciale per l'autorizzazione e la vigilanza dell'attività di Autoscuola.

#### Art. 20

##### Sospensioni

L'attività può essere sospesa per gravi motivi del titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di 12 mesi previa comunicazione scritta alla Provincia che ne prende atto con provvedimento del Dirigente o Funzionario delegato una volta confermata la validità della motivazione e constatato il completamento di tutti i corsi iniziati. Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio. Dell'avvenuta ripresa dell'attività dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Provincia.

#### Art. 21

##### Tariffe e orari di apertura

1. Il tariffario è vidimato dalla Provincia e deve essere esposto nei locali in posizione chiaramente visibile.
2. La Scuola nautica deve assicurare una funzionalità di almeno 30 ore settimanali. Il titolare ha l'obbligo di comunicare alla Provincia gli orari delle lezioni teoriche e le loro variazioni ed i periodi di chiusura per motivi, vari, compreso le ferie.

#### Art. 22

##### Responsabilità professionale

1. Il titolare della Scuola nautica, o il socio amministratore o il legale rappresentante, devono avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della Scuola nautica, rispondendo del loro regolare funzionamento nei confronti della Provincia.
2. Nello svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 264 del 1991.
3. Non è consentita alcuna forma di delega della titolarità della scuola nautica o fattispecie di affitto d'azienda della scuola medesima.

#### Art. 23

##### Vigilanza e sanzioni

1. Le Scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia. La vigilanza sulle scuole nautiche, considerato l'interesse generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle scuole per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da impartire. In particolare la vigilanza è svolta mediante controlli, sulla capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di istruire al comando, alla condotta responsabile e rispettosa dell'ambiente di unità da diporto, sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, ai mezzi nautici, all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni, ecc. Al fine di consentire

l'esercizio della vigilanza il titolare della scuola ha l'obbligo di esporre in modo visibile l'atto autorizzativo in suo possesso, l'indicazione scritta che ai sensi della vigente normativa la scuola nautica è posta sotto la vigilanza della Provincia e che i reclami in ordine alle eventuali irregolarità devono essere indirizzati al predetto Ente.

Al fine di favorire l'attività di vigilanza e per garantire la necessaria trasparenza, il titolare ha l'obbligo di comunicare alla Provincia gli orari delle lezioni teoriche e le loro variazioni ed i periodi di chiusura per motivi vari, compresi le ferie.

2. La vigilanza viene svolta tramite il personale della Provincia all'uopo autorizzato e verte su:
  - a) la regolarità dell'esercizio dell'attività;
  - b) la pubblicità e l'osservanza delle tariffe e degli orari;
  - c) la regolarità della tenuta dei registri;
  - d) la regolarità sull'impiego di insegnanti ed istruttori nonché il possesso dei requisiti ed assunti secondo le norme vigenti sull'impiego;
  - e) la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di Scuola nautica è stato autorizzato.
3. Per l'espletamento della vigilanza a terra e in mare la Provincia può richiedere la collaborazione del personale del Compartimento Marittimo competente per territorio, con termini e modalità che saranno concordate tra le istituzioni stesse.
4. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio di vigilanza sarà redatto verbale in duplice copia originale, ove il personale ispettivo provvederà a registrare le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo, che saranno immediatamente contestate al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile della scuola nautica o del consorzio, mediante consegna di copia del verbale sottoscrittore per ricevuta o mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il predetto verbale dovrà contenere le prescrizioni di legge relative all'avvio del procedimento di cui all'art 7 della L. 241/90, così come recepito dall'art 8 della L.R. 10/91 e succ. mod. ed integr.  
La Scuola nautica, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività, o di inosservanza delle tariffe approvate dalla Provincia viene diffidata, con atto del Dirigente del Funzionario delegato, ad eliminare le irregolarità riscontrate o la condotta mantenuta, entro un termine congruo.

L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla Legge 689/81 e dal D.Lgs 267/2000, art.7 bis.

#### 5. Sanzioni amministrative pecuniarie.

- a) Chiunque svolga attività di insegnamento o istruzione nelle scuole nautiche senza essere abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00.
- b) Chiunque svolge, a fini di lucro, attività di istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 200,00 a € 500,00. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio provinciale.
- c) Ogni altra violazione alle norme del presente regolamento, ove non diversamente sanzionata in base alla normativa vigente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

#### 6. Sanzioni accessorie

Oltre alle sanzioni pecuniarie di cui punto precedente, qualora siano accertate irregolarità nello svolgimento dell'attività della scuola nautica il Dirigente del settore diffida il titolare o il legale rappresentante con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni.

6.1.- L'autorizzazione è sospesa per un periodo da 1 a 3 mesi quando :

- a) il titolare non ottempererà alle disposizioni date dalla Provincia o dal Capo del Compartimento Marittimo, nonostante il provvedimento di diffida;
- b) la scuola nautica utilizzi per le lezioni personale non abilitato e autorizzato.

6.2.- L'autorizzazione è revocata qualora:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno la disponibilità dei locali e/o delle unità adibite alla esercitazione e/o l'attrezzatura tecnica e didattica della Scuola nautica;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;

d) la scuola nautica non ottemperi al provvedimento di sospensione dell'attività di cui al punto 6.1.

Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione viene ritirata altresì per decesso del titolare dell'autorizzazione, in mancanza di eredi o aventi causa o per espressa rinuncia degli aventi diritto.

7. L'opera di vigilanza avrà inoltre ad oggetto la repressione dell'attività di scuole nautiche abusive.

Per le scuole nautiche abusive si applica la sanzione amministrativa ex art. 123 e 123 bis l. 285/92 (da 10.000,00 a 15.000,00 Euro);

#### Art. 24 –

##### Dipendenti e accesso ai pubblici uffici

1. Oltre agli insegnanti e agli istruttori, le Scuole nautiche possono utilizzare personale di segreteria assunto e regolamentato ai sensi della normativa vigente per tale categoria.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare della Scuola nautica o il socio o il legale rappresentante devono inviare alla Provincia un elenco aggiornato di tutto il personale utilizzato distinto per impiegati, insegnanti e istruttori con l'indicazione per ognuno del tipo di rapporto di lavoro (lavoro subordinato a tempo pieno o parziale -lavoratore autonomo o libero professionista) precisando per i lavoratori dipendenti, la data di assunzione e la dimostrazione dell'iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi anche a mezzo di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. In caso di assenza di modifiche rispetto a quanto elencato per l'anno precedente, potrà essere inviata entro il medesimo termine temporale, con qualsiasi mezzo, cartaceo o telematico, una semplice dichiarazione in merito.
4. L'accesso ai Pubblici Uffici per svolgere le pratiche di competenza, è consentito a tutti i soggetti legittimati riconosciuti e individuati dalla Provincia mediante apposito tesserino. Tale tesserino personale è rilasciato su richiesta sottoscritta dal titolare e con le modalità del vigente Regolamento Provinciale per l'autorizzazione e la vigilanza dell'attività di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Il titolare risponde, pertanto, personalmente dei tesserini richiesti con l'obbligo di restituire immediatamente quelli per cui non vige più la legittimità al possesso.

#### Art. 25 -

##### Pubblicizzazione degli atti

Per ciò che concerne provvedimenti relativi ad aperture di Scuole nautiche, cessazioni, provvedimenti disciplinari e sanzionatori, sarà data idonea informazione a tutti i soggetti interessati con le modalità previste dall'Ente.

#### Art. 26 -

##### Responsabile del procedimento

Il Dirigente della Direzione Attività Produttive della Provincia Regionale di Palermo, ovvero il Funzionario delegato, è responsabile del procedimento relativo alle pratiche oggetto del presente Regolamento.

#### Art. 27 –

##### Verifica , aggiornamento del Regolamento e diritti di segreteria

1. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione e aggiornamento in presenza di problematiche specifiche e/o in conseguenza di emanazione di nuove norme in materia incompatibili o di difficile coordinamento.
2. Con il presente regolamento la Provincia fissa i seguenti diritti di segreteria riguardanti l'autorizzazione e la vigilanza delle scuole nautiche, in particolare per:



- a) -€ 150,00 per autorizzazione ed apertura scuolanautica, una tantum;
- b) -€ 50,00 per variazione dati su autorizzazione;
- c) -€ 20,00 per rilascio di ciascun tesserino di insegnante e/o istruttore;
- d) -€ 35,00 per rilascio copia attestati abilitazione per insegnanti e /o istruttori;
- e) -€ 100,00 per funzione amministrativa di controllo/vigilanza sull'espletamento dell'attività di scuola nautica ( quota da versarsi entro il primo trimestre di ogni anno).

I predetti importi dovranno essere versati sul c/c postale n. 15918907, intestato a Provincia Regionale di Palermo.

#### Art. 28 –

##### Norme transitorie

1. Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la C.C.I.A.A., che alla data del 16 gennaio 1998 ( data di entrata in vigore del D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 e s.m.i.) gestivano Scuole nautiche ed avevano la sede principale nell'ambito provinciale, la Provincia Regionale di Palermo rilascia l'autorizzazione, su espressa richiesta corredata dalla documentazione relativa all'esistenza di locali idonei, alle attrezzature marinesche, agli strumenti e mezzi nautici e al materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche.  
Le persone fisiche e giuridiche di cui al c.3 dell'art. 28 del D.P.R. 431/97 e s.m.i., entro mesi sei dalla data d'emanazione del presente regolamento dovranno presentare richiesta di autorizzazione alla Provincia Regionale competente per il territorio.
2. Alla richiesta di cui al punto precedente dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività di Scuola nautica alla data di entrata in vigore del D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431. Ai fini di cui al punto precedente, verranno ritenuti utili i seguenti documenti: il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione o dell'articolo 26 della Legge il febbraio 1971, n. 50.

#### Art. 29 –

##### Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

## INDICE

Art.1- Generalità e fonti normative	1
Art. 2 – Scopi ed attività	1
Art. 3 – Definizioni e Tipi di Scuole Nautiche	2
Art. 4 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività	2
Art. 5 - Domanda	3
Art. 6 - Capacità finanziaria	4
Art. 7 - Locali delle Scuole nautiche	5
Art. 8 - Arredamento didattico	5
Art. 9 – Materiale per le lezioni teoriche	5
Art. 10 – Materiale per le esercitazioni e gli esami di nautica	7
Art. 11 – Organico scuole nautiche - Insegnanti e istruttori	7
Art. 12 – Durata e modalità di effettuazione dei corsi e disciplina dell'attività	9
Art. 13 – Documenti – Registri e schede	10
Art. 14 – Scuole di istruzione per la nautica	10
Art. 15 – Autoscuole	11
Art. 16 – Consorzi	11
Art. 17 - Trasferimento del complesso aziendale- Cambio di titolarità	12
Art. 18 – Trasformazione e vicende dell'autorizzazione della scuola nautica	12
Art. 19 – Trasferimenti di sede	13
Art. 20 – Sospensioni	13
Art. 21 – Tariffe e orari di apertura	13
Art. 22 – Responsabilità professionale	13
Art. 23 - Vigilanza e sanzioni	13
Art. 24 - Dipendenti e accesso ai pubblici uffici	15
Art. 25 - Pubblicizzazione degli atti	15
Art. 26 – Responsabile del procedimento	15
Art. 27 - Verifica , aggiornamento del Regolamento e diritti di segreteria	15
Art. 28 - Norme transitorie	16
Art. 29 - Entrata in vigore	16

FAC-SIMILE DI MODULISTICA

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA

Alla Provincia Regionale di \_\_\_\_\_ Direzione \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
di cittadinanza \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n  
\_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Carta Identità rilasc.  
\_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ in qualità di

(titolare ditta individuale/ legale rappresentante / socio amministratore della società denominata)

“ \_\_\_\_\_ ”

avente sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.A.P. \_\_\_\_\_, tel . \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_  
iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_  
codice fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_;

CHIEDE

ai sensi del nuovo Codice della nautica e relativo Regolamento, in ottemperanza della Circolare  
Assessoriale Regionale n. 3270 del 11/12/2008 e del Regolamento della Provincia \_\_\_\_\_ di  
settore, il rilascio dell'autorizzazione per la scuola nautica denominata \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n°  
\_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail  
\_\_\_\_\_ eventuali altre unità locali:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_,
- 3) \_\_\_\_\_,

per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti :

**Scuola nautica per il conseguimento delle Patenti di categoria A (cfr. Art.25 del D. n.146/08):**

- Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto (scafo di lunghezza inferiore a m 24) per le seguenti specie di navigazione: entro dodici miglia dalla costa;
- senza alcun limite dalla costa.

**Scuola nautica per il conseguimento delle Patenti di categoria B (cfr. Art.26 del D. n.146/08):**

- Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto (scafo di lunghezza superiore maggiore di m 24).

**Scuola nautica per il conseguimento delle Patenti di categoria C (cfr. Art.27 del D. n.146/08) :**

- Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2 del D. n.146/08.

Le prove d'esame e le esercitazioni pratiche verranno svolte nel Compartimento Marittimo della Capitaneria di Porto di \_\_\_\_\_;

A tal fine, ai sensi dell'art 46 del D.Lgs.n. 445/2000 e consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445;

**DICHIARA**  
(contrassegnare le caselle)

- Di essere cittadino italiano;
- Di essere cittadino di uno degli stati membri CEE stabilito in Italia ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente o, in alternativa, essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R.223/89 e della L. 40/98;
- Di avere età pari o superiore ai 21 anni;
- Di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_;
- Di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, di non essere tra coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423/56, come sostituita dalla legge n. 327/88, e dalla legge n. 575/65 così come successivamente modificata ed integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- Di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

- Di non avere subito un provvedimento di revoca dell'autorizzazione nell'ultimo quinquennio, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- Di essere in possesso della capacità finanziaria di cui all'art. 6 del Regolamento per la disciplina dell'attività di scuola nautica approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° ----- del -----;
- Di essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;
- Di essere in possesso dei requisiti per svolgimento dell'attività di insegnamento presso le scuole nautiche di cui all'art. 42 c. 6 del D.L. 146/08 ;
- Di avere proprietà o disponibilità giuridica dei locali idonei per la sede dell'attività;
- Di avere adeguata attrezzatura tecnica, di mezzi per le esercitazioni di comando e condotta, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, in funzione degli esami corrispondenti alle categorie di patente per le quali si richiede l'autorizzazione;
- Di avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'attività ai sensi dell'art. 4 c.1 del Regolamento di settore della Provincia \_\_\_\_\_;
- Che nei locali dell'istituenda scuola nautica viene esercitata anche attività di:
- Autoscuola \_\_\_\_\_ Altro \_\_\_\_\_
- denominata “ \_\_\_\_\_ ”
- il cui titolare è il Sig. \_\_\_\_\_
- nella qualità di \_\_\_\_\_
- Che nei locali della istituenda scuola nautica non viene esercitata alcun tipo d'attività;
- Che l'attività d'insegnante e/o istruttore viene svolta dallo stesso sottoscritto Sig. \_\_\_\_\_
- Che l'attività d'insegnamento viene svolta dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_
- il \_\_\_\_\_ e residente \_\_\_\_\_ in
- possesso dei requisiti morali e del titolo professionale (art. 42 c. 6 del D.L. n. 146/2008) di \_\_\_\_\_
- Che l'attività d'istruttore viene svolta dal Sig. \_\_\_\_\_,
- nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente \_\_\_\_\_
- in possesso dei requisiti morali e della
- patente nautica rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per
- l'abilitazione alla condotta di \_\_\_\_\_;

Che l'attività d'insegnante della tecnica di base della navigazione a vela viene svolta dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente \_\_\_\_\_ in possesso dei requisiti morali e d'attestato di riconoscimento quale esperto velista, rilasciato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana con numero \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

Di possedere la capacità finanziaria;

Di possedere tutto il materiale occorrente per le esercitazioni e gli esami di nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di settore:

### **Materiale per le esercitazioni e gli esami di nautica**

La Scuola nautica dispone di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami per l'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto rispettivamente:

**entro le dodici miglia:** una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero;

**senza alcun limite dalla costa:** una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero abilitata alla navigazione, per la quale viene chiesta l'abilitazione ed iscritta nei registri navali.

per l'abilitazione al comando delle navi da diporto la scuola dispone:

di una nave da diporto;

una imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 mt.

Che i locali sono conformi a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 317/95;

Che la istituenda scuola nautica aderisce al Consorzio \_\_\_\_\_, demandando ad esso i seguenti insegnamenti:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

Di osservare la durata minima delle ore di lezione e le modalità d'insegnamento dei corsi teorici e pratici tenuti dalla scuola ai sensi dei c. 1 e 2 dell'art. 12 del Regolamento Provinciale di settore. A tal fine

### **ALLEGA**

Attestazione del versamento di €. ----- a favore della Provincia Regionale di Palermo per le spese di istruttoria e verifica;

Marca da bollo da applicare sull'atto di autorizzazione;

Attestato di capacità finanziaria rilasciato da \_\_\_\_\_;

Copia conforme all'originale dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività

d'insegnamento di cui all'art. 42 c. 6 del D.L. 146/08 per l'attività di scuola nautica;

- Copia conforme del diploma di istruzione di secondo grado;
- Autocertificazione della Camera di Commercio con posizione fallimentare e informazioni antimafia ;
- Dichiarazione autentica di adesione da parte del responsabile del Centro d'Istruzione. e/o Consorzio. da cui s'evinca il tipo d'insegnamento demandato alla scuola nautica;
- Copie conformi delle carte di circolazione e delle assicurazioni dei mezzi nautici, facenti parte del parco veicoli e del certificato di conformità CE;
- Copia conforme dell'atto di proprietà dei locali o del contratto d'affitto, o altro titolo, attestante la disponibilità dei locali, debitamente registrato presso il competente ufficio; Certificato di agibilità dei locali ove avrà sede l'autoscuola;
- Relazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti di cui all' art. 7 del Regolamento Provinciale, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza.
- Planimetria quotata dei locali in scala 1/50 corredata dai relativi conteggi della superficie netta, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato con indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature ed arredamento;
- Estratto catastale con la categoria;
- Perizia giurata ad integrazione del certificato d'agibilità, a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, secondo quanto disposto dalla L. 13/89 e L. 46/90;
- Certificato di idoneità igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla competente A.U.S.L.;
- Dichiarazione firmata in merito alla disponibilità dell'arredo didattico e del materiale per le lezioni teoriche (Mod. dich. tit. mat.teoria) ;
- Dichiarazione firmata parco natanti (Mod. dich. natanti);
- Nel caso di società/ente: copia dell'atto costitutivo e dello statuto, regolamento e dei registri;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà compilata dai soci;
- Dichiarazione sulle tariffe applicate e degli orari di svolgimento delle lezioni teoriche;
- Dichiarazione indicante i periodi di chiusura e ferie;
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003.

Data, \_\_\_\_\_

Firma



ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'  
DI SCUOLA NAUTICA ESISTENTE

Alla Provincia \_\_\_\_\_ Direzione \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
di cittadinanza \_\_\_\_\_ nat. a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Carta Identità rilasc. \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

(titolare ditta individuale/ legale rappresentante / socio amministratore della società denominata)

“ \_\_\_\_\_ ”

avente sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.A.P. \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_ codice fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_;

CHIEDE

ai sensi del nuovo Codice della nautica e relativo Regolamento, in ottemperanza della Circolare Assessoriale Regionale n. 3270 del 11/12/2008 e del Regolamento della Provincia \_\_\_\_\_ di settore, il rilascio dell'autorizzazione per la scuola nautica denominata \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_ eventuali altre unità locali:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_,
- 3) \_\_\_\_\_,

per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti :

**Scuola nautica per il conseguimento delle Patenti di categoria A** (cfr. Art.25 del D. n.146/08):

Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto (scafo di lunghezza inferiore a m 24) per le seguenti specie di navigazione:

- entro dodici miglia dalla costa;

- senza alcun limite dalla costa.

**Scuola nautica per il conseguimento delle Patenti di categoria B** (cfr. Art.26 del D. n.146/08):

- Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto (scafo di lunghezza superiore maggiore di m 24).

**Scuola nautica per il conseguimento delle Patenti di categoria C** (cfr. Art.27 del D. n.146/08) :

- Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unita' da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2 del D. n.146/08.

Le prove d'esame e le esercitazioni pratiche verranno svolte nel Compartimento Marittimo della Capitaneria di Porto di \_\_\_\_\_;

A tal fine, ai sensi dell'art 46 del D.Lgs.n. 445/2000 e consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dall. art. 76 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445;

**DICHIARA**

(contrassegnare le caselle)

- Di gestire la scuola nautica, ai sensi dell'art 15 del Regolamento Provinciale di settore, nell'ambito della provincia di Palermo, denominata “ \_\_\_\_\_ ” sita in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ dalla data del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ;
- Di gestire la scuola nautica, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Provinciale di settore, sin dalla data del 16 gennaio 1998 (vedi D.P.R. 431 del 9/10/1997) avente sede nell'ambito della provincia di Palermo, denominata “ \_\_\_\_\_ ” sita in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_
- Di essere cittadino italiano;
- Di essere cittadino di uno degli stati membri CEE stabilito in Italia ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente o, in alternativa, essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R.223/89 e della L. 40/98;
- Di avere età pari o superiore ai 21 anni;
- Di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di Palermo;
- Di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, di non essere tra coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423/56, come sostituita dalla legge n. 327/88, e dalla legge n. 575/65 così come successivamente modificata ed integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- Di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- Di non avere subito un provvedimento di revoca dell'autorizzazione nell'ultimo quinquennio, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- Di essere in possesso della capacità finanziaria di cui all'art. 6 del Regolamento per la disciplina dell'attività di scuola nautica approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° ----- del -----;
- Di essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;
- Di essere in possesso dei requisiti per svolgimento dell'attività di insegnamento presso le scuole

nautiche di cui all'art. 42 c. 6 del D.L. n. 146/2008;

- Di avere proprietà o disponibilità giuridica dei locali idonei per la sede dell'attività;
- Di avere adeguata attrezzatura tecnica, di mezzi per le esercitazioni di comando e condotta, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, in funzione degli esami corrispondenti alle categorie di patente per le quali si richiede l'autorizzazione;
- Di avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'attività ai sensi dell'art. 4 c.1 del Regolamento di settore della Provincia Regionale di \_\_\_\_\_;
- Che nei locali dell'istituenda scuola nautica viene esercitata anche attività di:

Autoscuola  Altro

denominata \_\_\_\_\_ il  
cui titolare è il Sig. \_\_\_\_\_ nella  
qualità di \_\_\_\_\_

- Che nei locali della istituenda scuola nautica non viene esercitata alcun tipo d'attività;
- Che l'attività d'insegnante e/o istruttore viene svolta dallo stesso sottoscritto Sig. \_\_\_\_\_;
- Che l'attività d'insegnamento viene svolta dal Sig. \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente \_\_\_\_\_ in  
possesso dei requisiti morali e del titolo professionale (art. 42 c. 6 del D.L. n. 146/2008) di  
\_\_\_\_\_;
- Che l'attività d'istruttore viene svolta dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente \_\_\_\_\_ in  
possesso dei requisiti morali e della patente nautica rilasciata da  
\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'abilitazione alla condotta di  
\_\_\_\_\_;
- Che l'attività d'insegnante della tecnica di base della navigazione a vela viene svolta dal  
Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
residente \_\_\_\_\_ in possesso dei requisiti morali e  
d'attestato di riconoscimento quale esperto velista, rilasciato dalla Federazione Italiana Vela o dalla  
Lega Navale Italiana con numero \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;
- Di possedere la capacità finanziaria;
- Di possedere tutto il materiale occorrente per le esercitazioni e gli esami di nautica, secondo quanto

previsto dal regolamento di settore:

### **Materiale per le esercitazioni e gli esami di nautica**

La Scuola nautica dispone di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami per l'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto rispettivamente:

- entro le dodici miglia:** una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero;
- senza alcun limite dalla costa:** una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero abilitata alla navigazione, per la quale viene chiesta l'abilitazione ed iscritta nei registri navali.

per l'abilitazione al comando delle **navi** da diporto la scuola dispone:

- di una nave da diporto;
- una imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 mt
- Che i locali sono conformi a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 317/95;
- Che la istituenda scuola nautica aderisce al Consorzio \_\_\_\_\_, demandando ad esso i seguenti insegnamenti:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

Di osservare la durata minima delle ore di lezione e le modalità d'insegnamento dei corsi teorici e pratici tenuti dalla scuola ai sensi dei c. 1 e 2 dell'art. 12 del Regolamento Provinciale di settore.

A tal fine

### ALLEGA

- Attestazione del versamento di €. ----- a favore della Provincia \_\_\_\_\_ per le spese di istruttoria e verifica; Marca da bollo da applicare sull'atto di autorizzazione;
- Attestato di capacità finanziaria rilasciato da \_\_\_\_\_;
- Copia conforme all'originale dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività d'insegnamento di cui all'art. 42 c. 6 del D.L. 146/08 per l'attività di scuola nautica (Mod. Dich. Ins / Istr nautica); Copia conforme del diploma di istruzione di secondo grado;
- Autocertificazione della Camera di Commercio composizione fallimentare e informazioni antimafia;
- Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione;
- Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 26 della L. n. 50 del 1971;
- Dichiarazione autentica di adesione da parte del responsabile del Centro d'Istruzione. e/o Consorzio. da cui s'evinca il tipo d'insegnamento demandato alla scuola nautica;
- Copie conformi delle carte di circolazione e delle assicurazioni dei mezzi nautici, facenti parte del parco veicoli e del certificato di conformità CE;

- Copia conforme dell'atto di proprietà dei locali o del contratto d'affitto, o altro titolo, attestante la disponibilità dei locali, debitamente registrato presso il competente ufficio;
- Certificato di agibilità dei locali ove avrà sede l'autoscuola;
- Relazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti di cui all' art. 7 del Regolamento Provinciale, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza.
- Planimetria quotata dei locali in scala 1/50 corredata dai relativi conteggi della superficie netta, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato con indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature ed arredamento;
- Estratto catastale con la categoria;
- Perizia giurata ad integrazione del certificato d'agibilità, a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, secondo quanto disposto dalla L. 13/89 e L. 46/90;
- Certificato di idoneità igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla competente A.U.S.L.;
- Dichiarazione firmata in merito alla disponibilità dell'arredo didattico e del materiale per le lezioni teoriche (Mod. dich. tit. mat.teoria) ;
- Dichiarazione firmata parco natanti (Mod. dich. natanti);
- Nel caso di società/ente: copia dell'atto costitutivo e dello statuto, regolamento e dei registri; Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà compilata dai soci;
- Dichiarazione sulle tariffe applicate e degli orari di svolgimento delle lezioni teoriche;
- Dichiarazione indicante i periodi di chiusura e ferie .

Data, \_\_\_\_\_

Firma

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (DPR 28.12.2000 n.445)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ di  
cittadinanza \_\_\_\_\_ nat. a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n  
\_\_\_\_\_, in qualità di titolare della istituenda scuola nautica denominata  
“ \_\_\_\_\_ ” avente sede in  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, sotto la  
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di  
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.200 n. 445,

### DICHIARA

- di essere nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- di essere residente in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_;
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge;
- di essere in possesso del certificato d'idoneità come insegnante di teoria rep. n. \_\_\_\_\_  
rilasciato dalla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e  
che tale certificato non è stato oggetto di provvedimento di revoca, sospensione temporanea o definitiva;
- di essere in possesso del certificato d'idoneità come istruttore di guida rep. n. \_\_\_\_\_  
rilasciato dalla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in data  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e che tale certificato non è stato oggetto di provvedimento di revoca, sospensione  
temporanea o definitiva;

Data, \_\_\_\_\_

Firma

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (DPR 28.12.2000 n.445)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ di  
cittadinanza \_\_\_\_\_ nat. a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n  
\_\_\_\_\_, in qualità di titolare della istituenda scuola nautica denominata  
“ \_\_\_\_\_ ” avente sede in  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, sotto la  
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso do dichiarazioni non veritiere, di  
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.200 n. 445,

### DICHIARA

- di avere la proprietà e la gestione diretta e personale dell'esercizio della suddetta scuola nautica, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della stessa, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia \_\_\_\_\_;
- di possedere la capacità finanziaria dichiarata, come da certificazione allegata;
- che l'istituenda scuola nautica aderisce al Consorzio \_\_\_\_\_, demandando ad esso i seguenti insegnamenti:

#### A) Scuole nautiche per il conseguimento delle Patenti di categoria A (cfr.Art.25 del D. n.146/08):

- Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto (scafo di lunghezza inferiore a m 24) per le seguenti specie di navigazione:a) entro dodici miglia dalla costa;b) senza alcun limite dalla costa.

#### B) Scuole nautiche per il conseguimento delle Patenti di categoria B (cfr.Art.26 del D. n.146/08):

- Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto (scafo di lunghezza superiore maggiore di m 24).

#### C) Scuole nautiche per il conseguimento delle Patenti di categoria C (cfr.Art.27 del D. n.146/08) :

- Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unita' da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2 del D. n.146/08.

Data \_\_\_\_\_

Firma

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (DPR 28.12.2000 n.445)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ di  
cittadinanza \_\_\_\_\_ nat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n  
\_\_\_\_\_, in qualità di titolare della istituenda scuola nautica denominata  
“ \_\_\_\_\_ ” avente sede in  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, sotto la  
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso do dichiarazioni non veritiere, di  
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.200 n. 445,

### DICHIARA

che il materiale didattico, sottoelencato, per l'insegnamento teorico che verrà utilizzato nella suddetta scuola nautica, è di proprietà esclusiva del dichiarante e consta di :

#### **Arredamento didattico**

- a) una cattedra ed un tavolo per insegnante;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di m 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo;
- d) almeno un tavolo da carteggio ogni cinque allievi.

#### **Materiale per le lezioni teoriche**

La scuola deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti elementi:

#### **A. Strumenti:**

- bussola marina e sestante;
- barometro aneroido e termometri a orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- VHF palmare di tipo nautico;
- strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS);
- scandaglio meccanico ed ecoscandaglio;
- almeno un motore fuoribordo;
- almeno un binocolo;
- esemplari dei principali mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza.

#### **B. Sussidi:**

- Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;



- carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza (effemeridi nautiche aggiornate);
- carte di analisi meteorologica,
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali dello scafo;
- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;
- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello (fuoribordo ed entrobordo);
- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare (diurni e notturni);
- rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;
- tavole raffiguranti le bandiere del codice internazionale;
- tavole raffiguranti le correnti marine e la loro incidenza sulla navigazione a vela;
- tavole raffiguranti i più importanti ed usati nodi marini;
- tavole raffiguranti le principali rotte nautiche (lossodromia, ortodromia, navigazione mista, ecc.);
- carte per il carteggio di cinematica.

**C. Documentazione didattica:**

- Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
- elenco dei fari e segnali da nebbia; – portolano del Mediterraneo;
- leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto;
- Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto;
- regolamento per prevenire gli abbordi in mare.

I sussidi di cui alla presente lettera B, con esclusione delle Carte nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici ritenuti idonei ed approvati dalla provincia regionale.

Data, \_\_\_\_\_

Firma

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (DPR 28.12.2000 n.445)

Il \_\_\_\_\_ sottoscritto \_\_\_\_\_ di  
cittadinanza \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n  
\_\_\_\_\_, in qualità di titolare della istituenda scuola nautica  
denominata“ \_\_\_\_\_” avente sede  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, sotto la  
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso do dichiarazioni non veritiere, di  
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.200 n. 445,

### DICHIARA

che il materiale per le esercitazioni e gli esami di nautica, sottoelencato, che verrà utilizzato nella suddetta scuola nautica, è di proprietà esclusiva/disponibilità del dichiarante e consta d' imbarcazioni da diporto rispettivamente:

- entro le dodici miglia:** una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero;
- senza alcun limite dalla costa:** una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero abilitata alla navigazione, per la quale viene chiesta l'abilitazione ed iscritta nei registri navali.

Per l'abilitazione al comando delle **navi da diporto** la scuola dispone:

- di una nave da diporto;
- una imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 mt.

Data, \_\_\_\_\_

Firma

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (DPR 28.12.2000 n.445)

Il \_\_\_\_\_ sottoscritto \_\_\_\_\_ di  
cittadinanza \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n  
\_\_\_\_\_, in qualità di titolare della istituenda scuola nautica  
denominata“ \_\_\_\_\_” avente sede  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, sotto la  
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso do dichiarazioni non veritiere, di  
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.200 n. 445,

## DICHIARA

Che il parco natanti d'insegnamento, utilizzato per le esercitazioni e per gli esami di nautica che verrà  
utilizzato nella suddetta scuola nautica è:

- Di proprietà esclusiva del dichiarante;
- Nella disponibilità della scuola nautica (contratti di utilizzazione della nave);

Che le unità da diporto utilizzate per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami sono  
compatibili con le tipologie di insegnamenti previsti dalla scuola nautica; Che il parco natanti risulta essere  
corredato di Attestazione a norma e di Certificazione di Conformità CE, rilasciato dal costruttore, ove  
previste dalla legge;

Che il parco natanti risulta essere così composto:

Marca \_\_\_\_\_ Tipo \_\_\_\_\_ Targa \_\_\_\_\_ Certf. CE n. \_\_\_\_\_;  
Marca \_\_\_\_\_ Tipo \_\_\_\_\_ Targa \_\_\_\_\_ Certf. CE n. \_\_\_\_\_;  
Marca \_\_\_\_\_ Tipo \_\_\_\_\_ Targa \_\_\_\_\_ Certf. CE n. \_\_\_\_\_;

Carta circolazione mezzi nautici:

Numero \_\_\_\_\_ Marca \_\_\_\_\_ Targa \_\_\_\_\_;  
Numero \_\_\_\_\_ Marca \_\_\_\_\_ Targa \_\_\_\_\_;  
Numero \_\_\_\_\_ Marca \_\_\_\_\_ Targa \_\_\_\_\_;

Polizze assicurative relative ai mezzi nautici:

Polizza n. \_\_\_\_\_ Durata \_\_\_\_\_ Scadenza \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Targa \_\_\_\_\_;  
Polizza n. \_\_\_\_\_ Durata \_\_\_\_\_ Scadenza \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Targa \_\_\_\_\_;  
Polizza n. \_\_\_\_\_ Durata \_\_\_\_\_ Scadenza \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Targa \_\_\_\_\_;

Data, \_\_\_\_\_

Firma

## SCUOLA NAUTICA SCHEDA DI AMMISSIONE ESAMI TEORICI

Ai sensi art. 13 del Regolamento

Allievo

---

si esprime parere favorevole

si esprime parere sfavorevole

Data, \_\_\_\_\_

il titolare

l'istruttore

Amministrazione Provinciale di Palermo – Scheda n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

## SCUOLA NAUTICA SCHEDA DI AMMISSIONE ESAME PRATICO

Ai sensi art. 13 del Regolamento

Allievo

---

si esprime parere favorevole

si esprime parere sfavorevole

Data, \_\_\_\_\_

il titolare

l'istruttore

Amministrazione Provinciale di Palermo – Scheda n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (DPR 28.12.2000 n.445)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ di  
cittadinanza \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
in \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_, n \_\_\_\_\_,  
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso do dichiarazioni non veritiere, di  
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.200 n. 445,

### DICHIARA

(contrassegnare le caselle)

di essere stato assunto, presso la scuola nautica denominata “ \_\_\_\_\_ ”  
avente sede in \_\_\_\_\_ ( )  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, come conferitogli  
dal Sig. \_\_\_\_\_, titolare della suddetta  
scuola nautica con l'incarico di:

**Insegnante**

**Istruttore**

- Di prestare la propria attività lavorativa presso la suddetta scuola nautica in modo continuativo ed esclusivo, ovvero di non dipendere da altre scuole nautiche, né da enti pubblici e/o privati;
- Di assumersi la responsabilità didattica, della suddetta scuola nautica, nei confronti della Provincia \_\_\_\_\_;
- Di essere inserito nell'organico della suddetta scuola nautica nella qualità di :
- Dipendente
- Collaboratore familiare
- Socio
- Amministratore
- Di essere in possesso del titolo professionale per lo svolgimento dell'attività d'insegnante e/o istruttore : Abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, G.U. Suppl.ord. n.13 del 16 gennaio 2008; Titolo professionale marittimo per i servizi di coperta del diporto; Abilitazione di insegnante di navigazione presso un istituto nautico o professionale, corredato da autorizzazione del capo d'istituto se in servizio;
- Titolo di ufficiale superiore della M.M. del Corpo dello Stato maggiore o delle Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni;
- Patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno cinque anni;
- Tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.

Inoltre, di non trovarsi tra coloro che:

- Sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- Sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione

previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;

- Sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- Che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione

Data, \_\_\_\_\_

Firma